

IVA - COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO

ADEMPIMENTO

Commercio elettronico diretto: nuove regole IVA

Il D.Lgs. n. 45 del 1° giugno 2020 entrato in vigore il 10 giugno 2020 ha recepito a livello nazionale le disposizioni in materia di commercio elettronico diretto nei rapporti B2C introdotte, con effetto 1° gennaio 2019, dalla Direttiva UE 2017/2455. Ancorché il D.Lgs. n. 45/2020 sia entrato in vigore solamente il 10 giugno 2020 le nuove regole erano già applicabili dal 1° gennaio 2019 considerato che la citata Direttiva UE era diretta-mente applicabile “self executing”.

DA SAPERE

Nuove semplificazioni IVA per il commercio elettronico diretto

In attuazione della direttiva n. 2017/2455/UE, il D.Lgs. n. 45/2020 ha recepito nell'ordinamento italiano alcune semplificazioni IVA relative al settore del commercio elettronico diretto. A essere specificamente disciplinate sono le regole territoriali dei servizi B2C e il sistema di funzionamento del MOSS, che consente al fornitore di evitare l'obbligo di identificazione IVA nei singoli Stati UE di consumo. In particolare, il luogo impositivo dei servizi elettronici non si identifica più con lo Stato membro del committente, ma - esattamente all'opposto - con lo Stato membro del prestatore, se il valore totale, al netto dell'IVA, dei servizi digitali effettuati nell'anno in corso e in quello precedente, non supera, per ciascun anno e per ciascuno Stato membro di consumo, il limite di 10.000 euro.

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA

Fisco - Fabbricato non ultimato: compravendita non esente da IVA

Lavoro - Fondo di solidarietà: domanda telematica per prestazioni di esodo

Scadenze dal 6 agosto al 3 settembre 2020

ADEMPIMENTI

COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO: NUOVE REGOLE IVA

di Stefano Setti

Il D.Lgs. n. 45 del 1° giugno 2020 entrato in vigore il 10 giugno 2020 ha recepito a livello nazionale le disposizioni in materia di commercio elettronico diretto nei rapporti B2C introdotte, con effetto 1° gennaio 2019, dalla Direttiva UE 2017/2455. Ancorché il D.Lgs. n. 45/2020 sia entrato in vigore solamente il 10 giugno 2020 le nuove regole erano già applicabili dal 1° gennaio 2019 considerato che la citata Direttiva UE era diretta-mente applicabile “self executing”.

Per commercio elettronico diretto, si intendono le compravendite di beni immateriali “digitali”; ossia beni che non necessitano di supporti fisici per essere movimentati in quanto possono viaggiare, scomposti in “bit”, attraverso linee telefoniche, ed essere poi ricomposti nella memoria del computer (come ad es. software, immagini, testi, musica, film, ecc.). La transazione commerciale si perfeziona on line, quindi, la consegna del bene immateriale ovvero la prestazione del servizio da una parte ed il pagamento del corrispettivo dall’altra vengono effettuate utilizzando canali telematici.

Tali operazioni, ai fini fiscali, sono considerate prestazioni di servizi (Direttiva 2006/112/CE e risoluzione dell’Agenzia delle entrate 3 luglio 2008, n. 274/E).

Attenzione

Si ha commercio elettronico diretto qualora l’oggetto della transazione siano beni immateriali o digitalizzati (che ai fini fiscali/contabili sono assimilati ai servizi).

Tutta la transazione commerciale, cessione e consegna, avviene per via telematica, attraverso, cioè, la fornitura in rete di prodotti virtuali (generalmente mediante download del bene immateriale - si pensi ad esempio ad un software ovvero e-book).

Attenzione

Allo scopo di individuare puntualmente i beni/servizi oggetto di commercio elettronico diretto si deve prendere a riferimento quanto contenuto nell’Allegato II della Direttiva 2006/112/CE (poi, esplicitate all’interno dell’Allegato I del Reg. UE 282/2011 del 15 marzo 2011 - come modificato dal successivo Reg. d’esecuzione UE 1042/2013 del 7 ottobre 2013).

Il Regolamento d’esecuzione UE 1042/2013 del 7 ottobre 2013, con effetto 1° gennaio 2015 è intervenuto, modificando e integrando, il Reg. UE 282/2011 del 15 marzo 2011.

BENI/SERVIZI CHE RIENTRANO NEL COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO ELENCO ILLUSTRATIVO

Direttiva comunitaria 2006/112/CE - Allegato II	<ul style="list-style-type: none">- Chiarimenti contenuti nell’Allegato I del Regolamento UE 282/2011- come modificato dal Reg. d’esecuzione UE 1042/2013 (con effetto 1° gennaio 2015).
--	---

<p>Fornitura di siti web e web-hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature</p>	<p>Vi rientrano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hosting di siti web e di pagine <i>web</i>; - manutenzione automatica di programmi, remota e <i>on line</i>; - amministrazione remota di sistemi; - conservazione (warehousing) dei dati <i>on line</i>, quando dati specifici sono conservati e recuperati elettronicamente; - fornitura on line di spazio sul disco in funzione delle richieste.
<p>Fornitura di software e relativo aggiornamento</p>	<p>Vi rientrano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - accesso o scaricamento di software, tra cui programmi di aggiudicazione/contabilità, <i>software</i> antivirus e loro aggiornamenti; - bannerblocker, ossia <i>software</i> per bloccare la comparsa di <i>banner</i> pubblicitari; - driver di scaricamento, come il <i>software</i> di interfaccia tra <i>computer</i> e periferiche quali le stampanti; - installazione automatica on line di filtri per i siti <i>web</i>; - installazione automatica on line di sbarramenti (firewalls).
<p>Fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati</p>	<p>Vi rientrano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - accesso o scaricamento di temi dell'interfaccia grafica; - accesso o scaricamento di fotografie e immagini o salvaschermi; - contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni elettroniche; - abbonamento a giornali o riviste <i>on line</i>; - siti personali (weblog) e statistiche relative ai siti <i>web</i>; - notizie, informazioni sul traffico e previsioni meteorologiche <i>on line</i>; - informazioni on line generate automaticamente da <i>software</i> sulla base di immissioni di dati specifici da parte del cliente, come dati di tipo giuridico o finanziario, compresi dati sui mercati azionari ad aggiornamento continuo; - fornitura di spazio pubblicitario, compresi banner pubblicitari su una pagina o un sito <i>web</i>; - utilizzo di motori di ricerca e di elenchi su <i>Internet</i>.
<p>Fornitura di musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o d'azzardo, programmi o manifestazioni politici,</p>	<p>Vi rientrano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - accesso o scaricamento di musica su <i>computer</i> e su telefoni cellulari; - accesso o scaricamento di sigle o brani musicali, suonerie o altri suoni; - accesso o scaricamento di film; - scaricamento di giochi su <i>computer</i> e su telefoni cellulari;

<p>culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> - accesso a giochi <i>on line</i> automatici dipendenti da <i>Internet</i> o reti elettroniche analoghe, nei quali i giocatori sono geograficamente lontani gli uni dagli altri; - ricezione di programmi radiofonici o televisivi distribuiti attraverso una rete di radiodiffusione o telediffusione, <i>Internet</i> o un’analogha rete elettronica per l’ascolto o la visione di programmi nel momento scelto dall’utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media, quali programmi televisivi o video su richiesta; - ricezione di programmi radiofonici o televisivi distribuiti attraverso <i>Internet</i> o un’analogha rete elettronica (<i>IP streaming</i>), a meno che siano diffusi contemporaneamente alla loro trasmissione o ritrasmissione su una rete di radiodiffusione o telediffusione; - fornitura di contenuti audio e audiovisivi trasmessi attraverso reti di comunicazione, che non sono erogati da un fornitore di servizi di media e sotto la sua responsabilità editoriale; - cessione successiva di prodotti audio e audiovisivi di un fornitore di servizi di media, attraverso reti di comunicazione, da parte da un soggetto diverso dal fornitore di servizi di media.
<p>Fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza</p>	<p>Vi rientrano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutte le forme di insegnamento a distanza automatizzato che funziona attraverso <i>Internet</i> o reti elettroniche analoghe e la cui fornitura richiede un intervento umano limitato o nullo (c.d. <i>e-learning</i>), incluse le classi virtuali, ad eccezione dei casi in cui <i>Internet</i> o una rete elettronica analogha vengono utilizzati semplicemente come uno strumento di comunicazione tra il docente e lo studente; - libri di esercizi completati dagli studenti <i>on line</i> e corretti e valutati automaticamente, senza intervento umano.

Devono essere considerati, inoltre, gli ulteriori chiarimenti riportati all’interno dell’art. 7 del Regolamento UE 282/2011 che ha fornito una dettagliata **definizione dei “servizi prestati tramite mezzi elettronici”** evidenziando, ulteriormente, l’ambito di applicazione ed esclusione dal commercio elettronico diretto. Va poi ricordato che, secondo il considerando n. 3 del Reg. UE 1042/2013, il Regolamento di esecuzione UE 282/2011 reca un elenco non esaustivo delle operazioni identificate come servizi prestati tramite mezzi elettronici.

NOVITÀ

La Direttiva UE 2017/2455 del 5 dicembre 2017, in tema di commercio elettronico diretto nei rapporti B2C (e anche in tema di vendite a distanza con effetto 1° gennaio 2021 ancorché non oggetto del presente contributo) ha previsto, con effetto 1° gennaio 2019, delle importanti novità ai fini IVA e più in dettaglio:

- introdotta una soglia annua a livello comunitario, pari ad euro 10.000, al di sotto della quale le operazioni di commercio elettronico diretto rese a privati consumatori di altri Paesi della UE rimangono imponibili ai fini dell'IVA nello Stato membro di stabilimento del prestatore (e non come avviene dal 1° gennaio 2015 nel Paese ove è residente ovvero domiciliato il committente privato). Rimane, comunque, ferma la possibilità di optare per la tassazione a destinazione;
- stabilito che le operazioni di commercio elettronico diretto, per le quali il prestatore si sia avvalso dell'opzione al MOSS, dovranno seguire le regole di fatturazione previste nello Stato membro di identificazione del prestatore che si sia avvalso di tale opzione (e non come avviene dal 1° gennaio 2015 applicando le regole di fatturazione del Paese ove è domiciliato/residente il privato consumatore, per meglio dire ove l'operazione si considera territorialmente rilevante ai fini IVA);
- previsto che i soggetti passivi d'imposta extra-UE potranno avvalersi del MOSS anche se gli stessi risultano identificati ai fini IVA in uno o più Paesi della UE, fermo restando il vincolo dell'assenza di stabilimento.

Ancorché le novità introdotte ad opera della Direttiva UE 2455/2017, in tema di commercio elettronico diretto nei rapporti B2C, siano già applicabili dal 1° gennaio 2019 in quanto Direttiva c.d. "self executing", la stessa è stata recepita nell'ordinamento nazionale, con notevole ritardo, ad opera del D.Lgs. n. 45 del 1° giugno 2020 entrato in vigore il 10 giugno 2020.

Il citato D.Lgs. n. 45/2020 recependo totalmente quanto stabilito dalla Direttiva UE 2455/2017, ha abrogato al comma 1 dell'art. 7-sexies del D.P.R. n. 633/1972 le lett. f) e g), inoltre, ha introdotto nel D.P.R. n. 633/1972 il nuovo art. 7-octies rubricato "Territorialità - Disposizioni relative alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di tele radiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti passivi". Tale nuovo articolo stabilisce che si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese a committenti non soggetti passivi (quindi, privati consumatori) (art. 7-octies, comma 1 del D.P.R. n. 633/1972):

- le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero;
- le prestazioni di telecomunicazione e di tele-radiodiffusione, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero e sempre che siano utilizzate nel territorio dell'Unione Europea.
- Invece, qualora il prestatore sia un soggetto passivo stabilito ai fini IVA in un altro Stato membro della UE, quanto più sopra riportato non torna applicabile, per i servizi resi a committenti stabiliti nel territorio dello Stato, nei casi in cui ricorrano congiuntamente le condizioni di seguito descritte (art. 7-octies, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972):
- il prestatore non è stabilito anche in un altro Stato membro dell'Unione Europea;
- l'ammontare complessivo, al netto dell'IVA, delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell'Unione Europea diversi da

quello di stabilimento del prestatore, effettuate nell'anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato;

- il prestatore non ha optato per l'applicazione dell'imposta nel territorio dello Stato (con conseguente apertura di rappresentante fiscale ovvero identificazione diretta IVA ovvero per opzione al MOSS).

Infine, qualora il prestatore sia un soggetto passivo stabilito ai fini IVA nel territorio dello Stato la nuova disposizione descritta precedentemente (di cui al comma 1 del citato nuovo art. 7-octies) non torna applicabile, per i servizi resi a committenti stabiliti nel territorio dello Stato membro dell'Unione Europea, ove concorrano congiuntamente le condizioni di seguito indicate (art. 7-octies, comma 3 del D.P.R. n. 633/1972):

- il prestatore non è stabilito anche in un altro Stato membro dell'Unione Europea;
- l'ammontare complessivo, al netto dell'IVA, delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell'Unione Europea diversi dall'Italia, effettuate nell'anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato;
- il prestatore non ha optato per l'applicazione dell'imposta nell'altro Stato membro (con conseguente apertura di rappresentante fiscale ovvero identificazione diretta IVA ovvero per opzione al MOSS). Il comma 4 del citato art. 7-octies precisa che l'eventuale opzione per l'applicazione dell'IVA a destino va comunicata all'Agenzia delle entrate nella dichiarazione IVA relativa all'anno in cui la medesima è stata esercitata e ha effetto fino a quando non sia revocata e comunque per almeno due anni.

Attenzione

Il D.Lgs. n. 45/2020 ha modificato anche l'art. 74-quinquies del D.P.R. n. 633/1972, inerente il regime speciale per i servizi di telecomunicazione, di tele-radiodiffusione ed elettronici resi da soggetti non UE, ampliando il novero dei prestatori di tali servizi che possono accedere al regime speciale del mini sportello unico - MOSS (Mini One Stop Shop).

Inoltre, è stato stabilito che i soggetti che si avvalgono del MOSS sono dispensati dagli obblighi di fatturazione per le prestazioni effettuate nei confronti di committenti privati domiciliati o residenti in Italia (titolo II del D.P.R. n. 633/1972, artt. da 21 a 40). È stato, poi, disposto che in merito alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di tele-radiodiffusione ed elettronici rese nei confronti di committenti domiciliati o residenti nel territorio dello Stato, non operanti in regime di impresa, arti e professioni, si applica la disposizione riguardante il commercio al minuto, come disciplinato dall'art. 22 del D.P.R. n. 633/1972.

SOGGETTI INTERESSATI

Sono interessati alle disposizioni in materia di commercio elettronico diretto i cedenti/prestatori soggetti passivi IVA nonché i cessionari/committenti sia soggetti passivi IVA che privati (quindi, sia i rapporti B2B che B2C). Tenendo però presente che le novità dal 1° gennaio 2019 tornano applicabili unicamente ai rapporti B2C (quindi, nei confronti di committenti privati consumatori).

MOSS

Come anticipato, allo scopo di semplificare gli aspetti operativi della territorialità IVA legata ai servizi di telecomunicazione, di tele-radiodiffusione e prestati per via elettronica nei confronti

di privati consumatori (o assimilati), l’Agenzia delle entrate già dal 1° ottobre 2014 (Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 30 settembre 2014) ha attivato la procedura per l’iscrizione al MOSS (“Mini One Shop Stop”).

Attenzione

Si tenga presente che il MOSS torna applicabile nei rapporti B2C a livello UE, conseguentemente non si applica in regime interno (Italia) nonché per le operazioni nei confronti di privati consumatori (o assimilati) di Paesi extra-UE.

Inoltre, risulta opportuno precisare che possono avvalersi del MOSS:

- sia i soggetti passivi IVA “stabiliti” nella UE (c.d. regime UE) di cui all’art. 74-sexies del D.P.R. n. 633/1972;
- sia quelli stabiliti fuori dal territorio comunitario, quindi extra-UE (c.d. regime non UE) di cui all’art. 74-quinquies del D.P.R. n. 633/1972.

Si evidenzia, poi, che il regime MOSS è facoltativo.

Il regime MOSS prevede un innovativo metodo di gestione degli adempimenti IVA realizzato dagli Stati della UE attraverso specifiche procedure informatiche. Optando per il MOSS, in pratica, il soggetto passivo trasmette telematicamente, attraverso il Portale elettronico, le dichiarazioni IVA trimestrali ed effettua i versamenti esclusivamente nel proprio Stato membro di identificazione, limitatamente alle operazioni rese a consumatori finali anche se residenti o domiciliati in altri Paesi della UE. Conseguentemente, optando per tale MOSS non vi è la necessità di apertura di rappresentante fiscale/identificazione diretta/stabile organizzazione nei singoli Paesi della UE.

Chi decide di optare per il regime MOSS al fine dell’opzione (registrazione), operativamente, dovrà procedere nel modo seguente a seconda che si trovi in “regime UE” ovvero “regime non UE”:

- **regime UE** (profili registrazione in Italia): I soggetti passivi:
 - di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato,
 - ai fini della registrazione al MOSS devono utilizzare le funzionalità ad essi rese disponibili, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it), previo inserimento delle proprie credenziali personali;
- **regime non UE** (profili registrazione in Italia): I soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dall’Unione Europea, non stabiliti in alcuno Stato membro dell’Unione, che scelgono di identificarsi in Italia, richiedono la registrazione compilando un modulo on line disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it), nella sezione a libero accesso redatta in lingua inglese. Successivamente l’Agenzia delle entrate, per il tramite del Centro Operativo di Pescara (Prov. Dir. 26 luglio 2016), effettuate le necessarie verifiche, comunica al richiedente, via mail, il numero di identificazione IVA attribuito, il codice identificativo per l’accesso ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, la password di primo accesso e le prime 4 cifre del codice PIN, unitamente alle istruzioni per accedere alle funzionalità, esposte in lingua inglese, al fine di completare il processo di registrazione.

DA SAPERE

NUOVE SEMPLIFICAZIONI IVA PER IL COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO

di Marco Peirola

In attuazione della direttiva n. 2017/2455/UE, il D.Lgs. n. 45/2020 ha recepito nell'ordinamento italiano alcune semplificazioni IVA relative al settore del commercio elettronico diretto. A essere specificamente disciplinate sono le regole territoriali dei servizi B2C e il sistema di funzionamento del MOSS, che consente al fornitore di evitare l'obbligo di identificazione IVA nei singoli Stati UE di consumo. In particolare, il luogo impositivo dei servizi elettronici non si identifica più con lo Stato membro del committente, ma - esattamente all'opposto - con lo Stato membro del prestatore, se il valore totale, al netto dell'IVA, dei servizi digitali effettuati nell'anno in corso e in quello precedente, non supera, per ciascun anno e per ciascuno Stato membro di consumo, il limite di 10.000 euro

Le operazioni commercio elettronico cd. diretto, dal punto di vista dell'IVA, sono riconducibili alla categoria delle "prestazioni di servizi", in quanto la compravendita - anche qualora abbia per oggetto un bene - viene eseguita in forma digitale e tramite una rete elettronica.

Individuazione dei servizi elettronici

Innanzitutto, è necessario individuare quali siano le prestazioni di servizi che si qualificano come "elettroniche", per le quali è applicabile una specifica disciplina in materia di IVA, in particolare quando l'operazione ha carattere B2C (business to consumer), con il cliente stabilito in uno Stato (UE o extra-UE) diverso da quello del fornitore.

L'art. 7 del Regolamento di esecuzione n. 2011/282/UE dispone che tali prestazioni "comprendono i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione".

Le principali tipologie di servizi forniti tramite mezzi elettronici sono elencate nell'allegato II della direttiva n. 2006/112/CE, rispetto alle quali l'allegato I del regolamento di esecuzione n. 2011/282/UE fornisce ulteriori esemplificazioni e, inoltre, al fine di eliminare le possibili incertezze degli operatori, detta una doppia elencazione di servizi che, rispettivamente, rientrano e non rientrano nella definizione di prestazioni di servizi elettronici.

Il luogo impositivo dei servizi elettronici

La corretta individuazione della natura delle operazioni di e-commerce è indispensabile per determinare il luogo impositivo.

A tal fine, su impulso della legge n. 117/2019 (legge di delegazione europea 2018), il D.Lgs. n. 45/2020 ha attuato le disposizioni contenute nell'art. 1 della Direttiva n. 2017/2455/UE, che avrebbero dovuto essere recepite entro il 31 dicembre 2018. Di conseguenza, è archiviata la procedura di infrazione n. 2019/0055, avviata dalla Commissione europea nei confronti dello Stato italiano.

In un'ottica essenzialmente di semplificazione, il luogo impositivo dei servizi in esame, regolato dal nuovo art. 7-octies del D.P.R. n. 633/1972, non si identifica più con lo Stato membro del committente, ma - esattamente all'opposto - con lo Stato membro del prestatore, se il valore totale, al netto dell'IVA, dei servizi digitali effettuati nell'anno in corso e in quello precedente, non supera, per ciascun anno e per ciascuno Stato membro di consumo, il limite di 10.000 euro.

In pratica, al di sotto di tale soglia, i servizi elettronici resi a privati consumatori di altri Stati membri si considerano territorialmente rilevanti nello Stato membro del prestatore, restando tuttavia possibile optare per l'imponibilità nello Stato membro del committente, nel qual caso la scelta è vincolante per due anni e deve essere comunicata nella dichiarazione IVA relativa all'anno in cui è esercitata. In caso di omessa o tardiva comunicazione, è da ritenere che prevalga il "comportamento concludente" del fornitore, restando pertanto impregiudicata l'efficacia dell'opzione.

Mutuando l'apposita previsione dettata dal Regolamento di esecuzione n. 2011/282/UE per le vendite a distanza intracomunitarie di beni, in caso di superamento della soglia in corso d'anno, il passaggio della tassazione dallo Stato membro del prestatore a quello del committente si verifica a partire dalla data in cui è avvenuto lo "sforamento".

Le regole territoriali che precedono presuppongono che le controparti siano stabilite all'interno della UE. Nel caso in cui il cliente sia extracomunitario, è confermato - anche a seguito delle novità - che l'operazione di e-commerce resta esclusa da IVA in Italia per difetto del presupposto territoriale, così come - se il cliente è italiano - il servizio è imponibile in Italia anche se reso dal fornitore extracomunitario.

L'applicazione del MOSS

In caso di superamento della soglia annua di 10.000 euro o di opzione per l'imponibilità nello Stato membro del committente, il fornitore italiano dovrebbe aprire una posizione IVA nello Stato membro di consumo e lo stesso obbligo, finalizzato al versamento dell'imposta e agli adempimenti ad esso collegati, sarebbe previsto in capo al fornitore extracomunitario per i servizi elettronici resi ai privati consumatori italiani.

Tale onere può essere evitato se il fornitore aderisce al MOSS (Mini One Stop Shop).

A seguito delle novità introdotte dalla direttiva n. 2017/2455/UE, recepite dal D.Lgs. n. 45/2020, occorre segnalare che il fornitore applica, ai fini della fatturazione, le disposizioni del proprio Stato membro e non quelle dello Stato membro del committente.

Inoltre, il regime MOSS è esteso ai soggetti passivi non stabiliti nella UE, ma registrati ai fini IVA in uno o più Stati membri, superando in tal modo la previgente limitazione che vietava a tali operatori la possibilità di avvalersi del regime speciale.

Un'ulteriore novità, applicabile però dal 1° gennaio 2021, riguarda il termine di presentazione della dichiarazione trimestrale per i soggetti aderenti al MOSS, che non sarà più fissato al giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento, ma al giorno 30 (indipendentemente dalla circostanza che, nel suddetto periodo, siano state effettuate operazioni rientranti nel regime speciale). Correlativamente, sarà rinviato al medesimo termine anche il pagamento dell'IVA dovuta nei singoli Stati membri di consumo.

Inoltre, in caso di rettifica della dichiarazione trimestrale, la dichiarazione correttiva non dovrà più essere presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione, ma entro tre anni.

Un'ultima novità è contenuta nel riformulato comma 2 dell'art. 74-quinquies, D.P.R. n. 633/1972, che - dopo avere confermato, nei confronti dei soggetti in regime MOSS, l'esonero dagli obblighi del Titolo II del D.P.R. n. 633/1972 - prevede che, per le operazioni di e-commerce rese nei confronti di privati italiani, si applichino le disposizioni dell'art. 22 del decreto IVA sull'esonero dell'obbligo di fatturazione.

NOTIZIE DELLA SETTIMANA

FISCO

Diritto di accesso presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate: nuovo regolamento

Il diritto di accesso documentale si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta, formati o detenuti dall’Agenzia alla stessa data, ad eccezione di quelli sottratti all’accesso per espressa disposizione di legge e/o del presente provvedimento.
Agenzia delle Entrate, provvedimento 04/08/2020

Convenzione Italia - Colombia contro le doppie imposizioni

La Legge n. 89 del 2020 riguardante la ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell’Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Montevideo il 1° marzo 2019 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 3 agosto 2020. L’Accordo s’inserisce nel contesto generale di ampliamento della rete di convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall’Italia.
Legge 17/07/2020, n. 92 (G.U. 04/08/2020, n. 194)

Fabbricato non ultimato: la compravendita non è esente da IVA

La compravendita del fabbricato non ultimato non è esente bensì imponibile a IVA, non potendo trovare applicazione la disposizione di cui all’articolo 10, primo comma, n. 8-ter, del Decreto IVA. Lo ha ricordato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 241 del 4 agosto 2020, con cui ha specificato che la norma nell’individuare il regime IVA applicabile alla cessione di fabbricati, non tratta specificamente anche dei fabbricati «non ultimati». Un fabbricato si intende ultimato al momento in cui l’immobile sia idoneo ad espletare la sua funzione ovvero sia idoneo ad essere destinato al consumo.
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 04/07/2020, n. 241

Sentenze e lodo arbitrale: la corretta imputazione dei componenti positivi di reddito

Nell’ambito delle microimprese, per quanto concerne i componenti di reddito derivanti da provvedimenti giurisprudenziale, è stato chiarito che il corretto periodo d’imposta in cui far concorrere i componenti di reddito positivi derivanti da una sentenza favorevole corrisponda al periodo d’imposta in cui il provvedimento del giudice venga a giuridica esistenza. Il sorgere del diritto all’indennizzo previsto nella sentenza determina il momento di imputazione fiscale, fermo restando la sussistenza dell’ulteriore requisito della determinabilità.
Agenzia delle Entrate, risposta 04/08/2020, n. 9

Depositi fiscali di stoccaggio di prodotti energetici:
attivazione del sistema INFOIL

Gli esercenti depositi fiscali di stoccaggio di prodotti energetici di capacità complessiva non inferiore a 3.000 metri cubi dotano tutti i serbatoi destinati alla detenzione ed alla movimentazione di benzina o di gasolio usato come carburante di telemisure di livello e di temperatura, gestite da un sistema informatizzato di controllo installato nel deposito stesso.

Agenzia delle dogane, determinazione 03/08/2020, n. 266728

Prestazioni presso case di riposo:
esenzione IVA in caso di gestione globale RSA

In tema di prestazioni presso case di riposo e gestione RSA, per applicare l'esenzione IVA è necessario che vi sia la gestione globale della casa di riposo. Le altre prestazioni rese distintamente dalla gestione globale della casa di riposo saranno fatturate secondo il regime proprio delle stesse, e dunque in regime di esenzione da IVA ove rientrino in una delle fattispecie di cui all'articolo 10 del Decreto IVA.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 03/07/2020, n. 240

Cessione di beni online:
il previo invio dei beni all'estero è una esportazione "franco valuta"

In tema di cessione di beni on line previa esportazione doganale e stoccaggio degli stessi in un deposito fiscale extra-UE, solo a seguito della vendita avverrà lo sdoganamento della merce da parte di un operatore locale. Il previo invio dei beni all'estero, costituisce una mera esportazione "franco valuta" in cui manca uno degli elementi caratterizzanti le "cessioni all'esportazione" e cioè il trasferimento del diritto di proprietà sui beni stessi.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 03/07/2020, n. 238

Fattura differita per le cessioni di beni con prezzo da determinare

Nell'ambito della fatturazione per le cessioni di beni con prezzo da determinare, il presupposto per l'emissione di questo tipo di fattura differita è l'impossibilità di determinare il prezzo dei beni oggetto di cessione al momento di effettuazione dell'operazione in quanto disposizioni legislative, usi commerciali, accordi economici collettivi o clausole contrattuali, lo legano ad elementi noti solo in seguito.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 03/08/2020, n. 239

LAVORO

Validità del DURC: proroga al 29 ottobre 2020, non al 13 gennaio 2021

Lo stato di emergenza è prorogato fino al 15 ottobre 2020, ma la proroga non produce effetti sul periodo di validità dei DURC online. Di conseguenza i DURC online che riportano come scadenza una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 restano validi fino al 29 ottobre 2020 e non fino al 13 gennaio 2021.
INAIL, istruzione operativa 03/08/2020

Agenzie di somministrazione:
nuove procedure per gestire la sospensione COVID dei pagamenti

Con una istruzione operativa del 29 luglio l'INAIL comunica l'avvenuta implementazione dell'applicazione Somministrazione di lavoro con la nuova funzione Comunicazione Sospensioni. Con tale funzione le agenzie di somministrazione devono comunicare all'Istituto di avere applicato le sospensioni degli adempimenti e dei versamenti previste dalla normativa sull'emergenza epidemiologica da COVID-19, specificando le disposizioni applicate e dichiarando di essere in possesso delle condizioni previste per usufruire del beneficio.

INAIL, istruzione operativa 29/07/2020

Fondo di solidarietà: domanda telematica per prestazioni di esodo

L'INPS, nel messaggio n. 3035 del 2020, interviene riguardo le modalità d'invio delle domande telematiche e l'inserimento dei dati per il calcolo della contribuzione correlata. La novità procedurale riguarda le disposizioni in materia di prestazione in favore di lavoratori prossimi alla pensione al fine di incentivarne l'esodo, introdotta dalla legge n. 92/2012 di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.

INPS, messaggio 03/08/2020, 3035

AGENDA

Scadenze dal 6 agosto al 3 settembre 2020

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell'art. 2963 c.c., sia dell'art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell'art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.

Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, sul Sito Ipsoa, clicca su **Scadenze**.

DATA	OGGETTO	VERIFICA
	AGOSTO 2020	
giovedì 13	Istanza di riconoscimento del contributo a fondo perduto	
giovedì 20	Annotazione separata nel registro corrispettivi	
	Comunicazione tax crediti pagamenti elettronici	
	Fatturazione differita ed annotazione	
	Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile/trimestrale	
	Rateizzazione versamento imposte da Redditi 2020 ed IRAP 2020 per soggetti titolari di partita IVA	
	Rateizzazione versamento IVA annuale	
	Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile/trimestrale	
	Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile	
	Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni	
	Versamento del contributo alla gestione separata INPS	
	Versamento del contributo alla gestione separata INPS con la maggiorazione dello 0,40% per i contribuenti interessati dall'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità	
	Versamento della ritenuta su proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente	
	Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni	

	a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato)	
	Versamento dell'IRPEF, dell'IRAP, IVA, addizionali regionale e comunale, cedolare secca ed imposte sostitutive risultanti dalla dichiarazione per l'anno 2019 Redditi 2020 PF e SP con maggiorazione dello 0,40% per i contribuenti interessati dall'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità	
	Versamento diritti camerali per i contribuenti con maggiorazione dello 0,40 a titolo di interesse corrispettivo per i contribuenti interessati dall'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità	
	Versamento imposta di produzione e consumo	
	Versamento imposta ed IVA in seguito ad adeguamento agli ISA per i ricavi o compensi conseguiti nel corso del 2019 con la maggiorazione dello 0,40 a titolo di interesse corrispettivo	
	Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale	
	Versamento imposta sulle transazioni finanziarie	
	Versamento imposta unica	
	Versamento in acconto e a saldo dei contributi a percentuale INPS artigiani e commercianti con la maggiorazione dello 0,40% per i contribuenti interessati dall'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità	
	Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di assicurazione	
	Versamento saldo e primo acconto RES, imposta sostitutiva, IVA e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2019 (Redditi 2020 società di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali) con maggiorazione dello 0,40 per cento per i contribuenti interessati dall'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità	
martedì 25	Presentazione degli elenchi riepilogativi cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo mensile e dati statistici acquisti e cessioni	

lunedì 31	Imposta di bollo assolta in modo virtuale	
	Intermediari finanziari: comunicazione periodica all'Anagrafe tributaria	
	Presentazione degli elenchi Intra 12 e versamento	
	Presentazione della dichiarazione Redditi ed IRAP 2019 da parte delle società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare	
	Rateizzazione versamento imposte da Redditi 2020 per soggetti non titolari di partita IVA	
	Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta di registro	
	Trasmissione corrispettivi cessioni di benzina e gasolio	
	Versamento del secondo acconto ai fini IRES e IRAP soggetti a cavallo	
	Versamento imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi Redditi 2019 da parte di società di persone che hanno avuto operazioni straordinarie	
	Versamento imposte risultanti dalla dichiarazione Redditi 2020 e IRAP 2020 società con esercizio a cavallo	
	Versamento rateale definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento	
	Versamento rateale definizione agevolata delle controversie tributarie	
	Versamento saldo e primo acconto IRES, imposta sostitutiva, IVA e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2019 (Redditi 2020 società di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali), con la maggiorazione dello 0,4% da parte dei soggetti che approvano il bilancio entro i 180 giorni	